

ATTO COSTITUTIVO

DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE, 27 GENNAIO 2012, N. 3, E S.M.I. E DELL'ART. 4 DEL DECRETO MINISTERIALE GIUSTIZIA N. 202/2014

-
1. Il Comune di Settimo Torinese, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, avente codice fiscale 01054240013, con sede in Settimo T.se, Piazza della Libertà 4, istituisce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 ss. del D.M. 24 settembre 2014, n. 202, l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (di seguito Organismo), quale "articolazione interna" del Comune di Settimo Torinese, ma autonomo a tutti gli effetti contabili e fiscali.
 2. L'Organismo ha come rappresentante legale il Sindaco, che è anche il responsabile dell'Organismo.
 3. L'Organismo prende la denominazione di "**ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE**".
 4. L'Organismo ha sede legale presso il Comune di Settimo Torinese – Piazza della Libertà 4 – 10036 Settimo Torinese
 5. L'Organismo svolge le sue funzioni principali presso il Comune di Settimo Torinese – Piazza della Libertà 4 – 10036 Settimo Torinese nelle proprie sedi.
 6. L'Organismo ha lo scopo di erogare il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento e, più nello specifico, di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore, ai sensi e per gli effetti della Legge 27 gennaio 2012 n. 3 e s.m.i. e del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.
 7. La struttura organizzativa dell'Organismo è così articolata:
 - Rappresentante Legale del Comune /Responsabile dell'Organismo,
 - Referente,
 - Eventuali ausiliari del referente,
 - Coordinatore scientifico
 - Gestori della Crisi
 - Eventuali ausiliari dei gestori della crisi
 - Segreteria Amministrativa
 8. I fondi per il funzionamento dell'Organismo sono costituiti dalle entrate derivanti dal servizio di gestione della crisi da Sovraindebitamento erogato dall'Organismo medesimo.
 9. Il costituito Organismo depositerà domanda di iscrizione, unitamente al proprio Regolamento ed al Regolamento di Autodisciplina, al Registro degli Organismi Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, Sezione B, istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 202/2014.
 10. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo sono regolati dal Regolamento di Procedura qui di seguito riportato, che contiene anche l'indicazione di ogni ulteriore elemento di legge.